

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 163

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Traversini, Urbinati, Pieroni, Rapa,
Giacinti, Giancarli, Celani, Zaffiri

presentata in data 28 settembre 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10
“NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE
E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 10/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) è sostituito dal seguente:

“1. Per allevamento a scopo di commercio si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, e che annualmente producono un numero di cuccioli uguale o superiore alle 30 unità.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.